



IISS "MARCONI-HACK"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi"
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE "M. Hack"
CORSO SERALE per Giovani e Adulti



VADEMECUM PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Indicazioni e procedure per la predisposizione dei Progetti di supporto educativo a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

a cura del Dirigente Scolastico e
della Funzione Strumentale Inclusione e Benessere a scuola

Il D.Lgs. 66/17 sul Sostegno e l'Inclusione scolastica ha profondamente modificato la programmazione delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l'accoglienza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Tutte le disposizioni contenute nel decreto saranno pienamente operative dal 1° gennaio 2019.

Già all'inizio di questo nuovo anno scolastico (AS 2018/19) le scuole dovranno predisporre l'accoglienza e l'accompagnamento degli alunni e studenti con BES, in conformità alle nuove norme. Il Protocollo di Accoglienza è, senza dubbio, lo strumento che può supportare questo percorso, aiutando ad individuare nell'immediato procedure e pratiche per l'inserimento (fasi dell'accoglienza, attività di facilitazione, misure dispensative e strumenti compensativi, figure e compiti dentro e fuori dall'Istituto).

In relazione alle Indicazioni Ministeriali riguardanti la predisposizione di "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali, facilitanti l'inclusione scolastica" – Direttiva MIUR n.8 del 06/03/2013, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'adozione, da parte del Consiglio di Classe, delle necessarie azioni di supporto a favore degli alunni in situazione di svantaggio.

Definizione di Bisogno Educativo Speciale (BES)

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

Chi sono gli alunni BES?

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di **speciale attenzione** per una varietà di ragioni: disabilità, svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (*Special Educational Needs*).

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:

A) Disabilità (Legge 104/92)

Gli alunni con certificazione di disabilità hanno diritto all'insegnante di sostegno.

B) Programmazione semplificata o per obiettivi minimi

Tutti gli studenti con programmazione paritaria, compresi quelli con solo handicap fisico o sensoriale (minorati della vista o dell'udito) seguono una programmazione per obiettivi minimi e vengono valutati come i compagni in quanto perseguono gli obiettivi della programmazione ministeriale. Una volta deliberato il PEI semplificato, i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono per la loro disciplina gli "obiettivi minimi" che l'alunno deve raggiungere. Con tali allievi la programmazione educativa individualizzata ha lo scopo di mettere in evidenza le strategie che devono essere adottate per il raggiungimento degli obiettivi curricolari: "... è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali". (art. 15, comma 1, O.M. 90/01).

Prove di verifica

Quindi, lo studente con handicap segue la programmazione della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche, ad esempio strutturando le spiegazioni e le verifiche in modo differente (scritte invece che orali o con schemi e domande guida e supporti grafici) o svolgendo le prove in tempi più lunghi (oppure riducendo la prova di verifica).

L'art. 16, comma 3 della Legge n. 104/92 specifica che: "... per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche..".

È, inoltre, previsto lo svolgimento di attività integrative e di sostegno anche in "... sostituzione parziale di contenuti programmatici di alcune discipline.." (L. 104/92, art 16, comma1). Questo comma è di particolare importanza perché consente di sostituire parte del programma, di una o più discipline, con aspetti teorici o pratici delle stesse in relazione alla disabilità senza per questo adottare una programmazione differenziata. Nel caso di sostituzione dei contenuti di talune discipline, sarà il docente della stessa che dovrà indicare i contenuti da sostituire con altri, senza con ciò inficiare il valore legale del titolo di studio da conseguire.

Al termine di ogni periodo formativo gli alunni che seguono questo tipo di programmazione ottengono titoli con validità legale.

È compito di ciascun docente curricolare fornire al docente di sostegno gli strumenti idonei per svolgere al meglio la sua funzione, rendendolo consapevole della prova da somministrare e concordando con lo stesso, prima di ogni verifica scritta, le riduzioni o adattamenti necessari, pur nel rispetto del criterio di equipollenza

Modalità di svolgimento delle prove: le prove equipollenti

L'art. 16, comma 3, L. n. 104/92 si occupa delle prove da sottoporre agli allievi con disabilità, stabilendo che per esse possono usarsi tempi più lunghi, ausili tecnologici e "prove equipollenti".

La definizione di prova equipollente si rinviene nel D.P.R. 323/98 art. 6 e nell'art. 17 dell'O.M. annuale sugli esami di stato.

Le prove, centrate sul PEI, devono basarsi sul criterio individuale ed essere familiari all'alunno.

Una prova può essere equipollente:

1) rispetto ai contenuti:

- ridurre argomenti;
- valorizzare aspetti operativi dei saperi;

- richiedere aspetti essenziali e fondativi delle conoscenze e delle competenze;

2) rispetto ai tempi:

- maggiori tempi a disposizione;
- variazione frequenza delle verifiche;

3) rispetto alle quantità:

- numero di esercizi e domande;
- prove parziali;

4) rispetto alle modalità di somministrazione:

- domande chiuse o a scelta multipla;
- prove orali invece che scritte;

5) rispetto alle forme:

- fornire tracce, schemi, mappe concettuali;
- utilizzare strumenti compensativi;
- programmare le verifiche e le interrogazioni;
- valorizzare i punti di forza.

Determinante è il fatto che il C.d.C. deve essere in grado di verificare se l'alunno possiede gli elementi basilari necessari al conseguimento del titolo di studio e per ottenere un giudizio di sufficienza.

C) PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

Gli alunni con handicap intellettivo è prevista, d'intesa con i genitori, l'adozione di un programma differenziato.

Quando l'alunno non è in grado di raggiungere gli obiettivi didattici e formativi riconducibili ai programmi ministeriali il C.d.C. "... valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione dei voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI" (O.M. 90/01, art. 15 comma4).

Tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del PEI e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio.

Resta inteso che le verifiche in itinere e finali di tali alunni sono riferite agli obiettivi della programmazione individualizzata e devono essere svolte, possibilmente, in classe e nei tempi dei compagni. Questi allievi, che non possono partecipare "all'apprendimento" dello stesso "compito" dei compagni, possono trarre vantaggi e gratificazioni dallo stare in classe ad ascoltare spiegazioni, a lavorare quando lavorano i compagni e a svolgere le verifiche insieme a loro.

Dopo un primo periodo di osservazione (in genere entro il 1° trimestre o quadrimestre) il C.d.C. su iniziativa del docente di sostegno propone alla famiglia la modalità di valutazione che ritiene sia più adeguata allo sviluppo delle potenzialità del ragazzo.

Nel caso del PEI differenziato, ciascun docente dovrà indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dell'alunno.

Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di aver raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere

formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata. Di conseguenza il cdc su sollecitazione e in accordo con il docente di sostegno e la famiglia, valuterà l'opportunità di far passare l'alunno ad una programmazione di tipo paritario anche e soprattutto ai fini di consentire l'acquisizione di un titolo di studio.

Per gli allievi che usufruiscono di un PEI con programmazione differenziata la valutazione ha un carattere particolarmente regolativo e non sommativo anche se poi deve essere tradotta in voto e deve sempre aver luogo.

D) Disturbi evolutivi specifici

Per "disturbi evolutivi specifici" la normativa intende, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA legge n. 170/2010), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Gli alunni DSA rientrano in questa categoria: Dislessia (difficoltà specifica della lettura) Disgrafia (difficoltà specifica della scrittura).

Discalculia (difficoltà nel calcolo e nella lettura/scrittura dei numeri)

Disortografia (difficoltà nell'ortografia)

E) Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

F) Alcuni BES possono essere anche temporanei, esempio problematiche psicologiche, lutti in famiglia, problemi di salute di carattere transitorio

Il concetto di BES è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012.

La direttiva afferma: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta."

PROCEDURE DA ADOTTARE

Per gli alunni in situazione di disabilità, certificati tramite L.104/1992, il docente di sostegno, in accordo con il CdC, gli eventuali educatori/Assistenti ad Personam, e la famiglia, dovrà predisporre il PEI (Piano Educativo Individualizzato), facendo riferimento al documento in adozione presso l'istituto scolastico. Il PEI dovrà essere sottoscritto da tutti gli insegnanti di classe, da eventuali educatori che intervengono a supporto del percorso educativo/didattico e dalla famiglia.

Per gli alunni in situazione di DSA (certificazione L.170/2010) alunni con disturbo specifico di apprendimento, il CdC dovrà adottare e predisporre il modello PDP predisposto dal dipartimento Benessere e Inclusione Bes/Dsa.

Per gli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, si evidenzia quanto segue.

- a) Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, con conseguente svantaggio di tipo linguistico, è stato già chiarito nella C.M n.8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo, in via eccezionale, della formalizzazione tramite PDP, soprattutto per gli alunni neo-arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina. Come sottolineato tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.
- b) Per gli alunni che si trovano in **particolari situazioni di disagio sociale/psicologico e/o culturale, casi specifici non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili**

supportati da una certificazione, è facoltà del CdC o del team docenti, riscontrati i presupposti oggettivi che ne determinano situazioni conclamate di svantaggio, individuare e concordare all'unanimità l'adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative da formalizzare nel PDP. A tal proposito si sottolinea che solo in caso di segnalazioni personali della famiglia, o dei servizi sociali territoriali di competenza o di eventuali ed ulteriori segnalazioni fornite da specialisti (psicologo, psicopedagogo, ecc), che attestino la situazione di disagio dell'alunno, è possibile attivare e formalizzare nel documento PDP, le misure di sostegno e supporto con conseguente condivisione da parte della famiglia (C.M n.8 del 06/03/2013). **In caso contrario, ravvisate comunque queste particolari situazioni, è facoltà del CdC adottare interventi facilitanti l'inclusione ed una personalizzazione del percorso scolastico (Legge n.53/2003)**. La sottoscrizione del PDP mette in evidenza le corresponsabilità nel percorso educativo dei docenti tutti, quali responsabili delle strategie didattiche. Il Consiglio di classe è sovrano nell'assumere l'iniziativa dell'adozione del PDP per alunni Bes.

Perché strutturare il PDP?

Il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

Quali sono le strategie di intervento?

Le strategie di intervento richiedono un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti documenti/strumenti di lavoro:

- analisi ed identificazione del disagio (raccolta informazioni, osservazione diretta/indiretta);
- piano didattico personalizzato;
- monitoraggio, valutazione e piano di miglioramento.

Cosa devono fare i docenti?

Nell'ambito dei Consigli di classe verranno condivise le strategie d'intervento e l'impegno educativo di predisporre gli adeguati percorsi didattici personalizzati.

Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con BES.

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, e per non disperdere il lavoro svolto.

Cosa può fare la famiglia?

La famiglia che si avvede **per prima** delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione.

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010 (qualora sia presente);
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Come gli insegnanti possono aiutare gli alunni BES?

Al centro delle ultime normative scolastiche c'è il concetto dell'individualizzazione del percorso formativo e pertanto è possibile adottare le seguenti procedure:

- Strumenti compensativi
- Strategie compensative/dispensative
- Strategie mirate
- Visualizzazione delle spiegazioni con mappe concettuali e schemi alla lavagna
- Riduzione della quantità di esercizi e materiali di studio a casa
- Favorire e facilitare occasioni di attività didattica cooperativa
- Utilizzo di strumenti multimediali

STRUMENTI COMPENSATIVI

La compensazione, nei suoi vari aspetti, rappresenta un'azione che mira a ridurre gli effetti negativi del disturbo per raggiungere comunque prestazioni funzionalmente adeguate.

Utilizzare strumenti o strategie compensative, non significa avere una facilitazione di tipo cognitivo, ma permette di imparare. Gli strumenti compensativi possono dare effettiva autonomia perché hanno importanti ripercussioni sulla velocità e/o correttezza dell'esecuzione della consegna.

Possono esserci strumenti compensativi tecnologici (computer, sintesi vocale, ecc.) e non tecnologici (tabelle, formulari, schemi, mappe, ecc.)

L'individuazione degli strumenti compensativi più efficaci e idonei per le persone con DSA non è una operazione semplice né scontata nei risultati. L'efficacia dell'utilizzo di questi strumenti è collegata alle competenze del soggetto.

MISURE DISPENSATIVE

Secondo le Linee Guida. Le misure dispensative sono *interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento* (MIUR Linee Guida, 2011) purché esse non siano "essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere" (L. 170/10). Le misure dispensative devono essere adottate in relazione ad ogni singolo caso, non è detto che siano necessariamente definitive, possono anche essere temporanee. Occorre prevedere, per quanto è possibile, delle modalità alternative rispetto alla dispensa attuata. (Ad esempio, se l'allievo necessita della dispensa di copiare dalla lavagna perché è un'attività troppo onerosa in termini di tempo, energie e qualità del risultato, bisogna pensare di compensare l'attività fornendogli fotocopie o altro). Il Consiglio di Classe, in accordo con la famiglia e i clinici di riferimento, dopo un'attenta e approfondita

osservazione decide le misure dispensative da adottare per quel singolo caso. È importante tener presente che le misure dispensative non promuovono l'autonomia; è dunque necessario cercare di fornire adeguati strumenti compensativi che consentono al soggetto di realizzare il più autonomamente possibile le medesime prestazioni richieste ai compagni e/o di eseguire, con modalità diverse e più adatte, i compiti dai quali è stato dispensato dallo svolgimento tradizionale. È bene essere flessibili ed evitare, quando è possibile, la dispensa totale cercando di trovare dei momenti o delle situazioni in cui il ragazzo, se lo desidera, possa cimentarsi liberamente nell'attività senza sperimentare effetti negativi.

Come è meglio organizzare le verifiche scritte/orali?

Per le prove scritte:

Matematica: concedere più tempo, diminuire il numero degli esercizi, fare usare la calcolatrice, fornire formulari.

Lingue straniere: somministrare esercizi complementari o a risposta multipla; favorire l'orale rispetto allo scritto.

Italiano: se è possibile far usare il computer, nelle prove di grammatica fare consultare schede specifiche.

Per tutte le altre materie dare più tempo oppure un minor numero di domande.

Per le prove orali:

Programmare le interrogazioni specificando gli argomenti che saranno chiesti e ridurre il numero degli argomenti; fare utilizzare sussidi cartacei e multimediali.

Come valutare gli alunni DSA?

Gli alunni DSA possono avere una **valutazione personalizzata** ai sensi della *circolare ottobre 2004, prot.4099/A/4*. Si valuta l'allievo **in decimi**. In particolare una valutazione che **tenga conto del contenuto** e non della forma (gli errori ortografici possono essere evidenziati ma non valutati). La valutazione deve aiutare gli alunni a diventare consapevoli delle proprie capacità.***

LA DISPENSA DELLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUA STRANIERA

Il comma 5 dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 5669 dice che si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui vi sia:

certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo,...)

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all'università.

L'ESONERO DALLE LINGUE STRANIERE

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno può - su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Decreto Ministeriale n. 5669/2011, articolo 6, comma 6 **IN QUESTO CASO NON VERRÀ RILASCIATO IL DIPLOMA DI STATO**

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- MIUR 2006 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 *"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*
- DPCM n.185 del 23/02/2006 Modalità di accertamento dell'alunno con disabilità
- MIUR 2009 *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità*
- C.M del 4 dicembre 2009 *Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)*
- C.M. del 15 giugno 2010 *Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività*
- Legge 8 ottobre 2010 n.170 *Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 *Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.*
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*
- Accordo tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano su *"Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)"*
- DGR Regione Lombardia n.3449 del 07/11/06 - *Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.*
- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.*
- Ordinanza Ministeriale del 03/06/2014 n.3587 *Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione.*
- Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 - *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014- Chiarimenti.*

LA FIGURA STRUMENTALE DELL'INCLUSIONE E DEL BENESSERE A SCUOLA
PROF.SSE C.CECCA, D.LOCONSOLE, A.TROSO